



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AMBIENTE

**Area:** CONCESSIONI DEMANIALI E PIANIF. BACINI IDROGRAFICI

## DETERMINAZIONE

N. A6869 del 13/12/2010

Proposta n. 19869 del 17/11/2010

**Oggetto:**

Concessione - ai sensi del Regolamento regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - in favore di Genevieve Kitmacher, residente in Via Ettore Latini, 26 - 00062 Bracciano (Rm) - Codice Fiscale KTM GVV 41A62 Z110V. Procedimento EQ-654.

**Proponente:**

|                               |                |       |
|-------------------------------|----------------|-------|
| Estensore                     | CASARIN ANDREA | _____ |
| Responsabile del procedimento | A.CASARIN      | _____ |
| Responsabile dell' Area       | D. NOVELLO     | _____ |
| Direttore Regionale           | G. TANZI       | _____ |
| Direttore Dipartimento        | L. FEGATELLI   | _____ |
| Protocollo Invio              |                | _____ |
| Firma di Concerto             |                | _____ |

**OGGETTO: Concessione - ai sensi del Regolamento regionale 15/12/2004, n. 3 e ss.mm.ii. - in favore di Genevieve Kitmacher, residente in Via Ettore Latini, 26 - 00062 Bracciano (Rm) - Codice Fiscale KTM GVV 41A62 Z110V. Procedimento EQ-654.**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

*Direzione Regionale Ambiente*

**in rappresentanza**

**della**

**REGIONE LAZIO**

**Codice Fiscale 80143490581**

**"Concedente"**

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 447 del 15/10/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento "Istituzionale e Territorio" al Dott. Luca Fegatelli;

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale n. 336 del 24/07/2010, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Ambiente all'Ing. Giuseppe Tanzi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 ("Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 5079 ("Legge regionale n. 53/1998 - individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera A");

**VISTO** il Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ("Regolamento di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi"), e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Delibera della Giunta regionale 25 gennaio 2007, n. 40 ("Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali");

**VISTA** la Delibera della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 462 ("Determinazione degli importi dei canoni e degli indennizzi per l'occupazione e l'uso delle aree e delle superfici di specchi acquei del demanio idrico fluviale e lacuale. Revoca della D.G.R. n.112/2009 e modifica della D.G.R. n.40/2007");

**PREMESSO CHE** Genevieve Kitmacher residente in Via della Ettore Latini, 26 - 00062 BRACCIANO (RM) – codice fiscale KTMGVV41A62Z110V, in data 15/03/2006 ha la domanda di concessione, acquisita al protocollo della Regione Lazio al n. 045717/2S/05 del 15/03/2006, di arenile demaniale del lago di Bracciano della superficie complessiva di mq. 410, ubicata nel Comune di Bracciano (RM) - in località Lungolago G. Argenti cui è stato attribuito il numero del procedimento EQ-654 ;

**VISTA** la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 31 del 10/11/2006 dell'avviso ammissibilità alla valutazione della domanda di concessione presentata da Genevieve Kitmacher, con conseguente avvio del procedimento amministrativo;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute ulteriori domande concorrenti ovvero opposizioni ed osservazioni nei termini previsti dal Regolamento regionale n. 3/2004;

**PRESO ATTO** della parziale rettifica della domanda di concessione, pervenuta con nota del 27/05/2009 prot. 98657/2S/26, con la quale il richiedente dichiara che l'area oggetto della istanza è identificata al foglio 21 del Catasto Terreni del Comune di Bracciano (RM);

**PRESO ATTO** della nota n. 2009/20485/LZUNI del 03/12/2009 con la quale l'Agenzia del Demanio comunica che il tratto di arenile emerso a causa del ritiro delle acque del Lago di Bracciano, allibrato al Catasto Terreni al foglio 21 con la particella 1, appartiene al Demanio Pubblico dello Stato ramo acque pubbliche;

**VISTO** il parere favorevole ai fini tecnico-idraulici espresso dall'A.R.D.I.S. con nota prot. n. 2748 del 13/04/2006, assunta al al protocollo della Regione Lazio al n. 065781/2S/05 del 18/04/2006;

**VISTA** la nota prot. n. 3989 del 15/11/2007, assunta al al protocollo della Regione Lazio al n. 216614/2S/06 del 03/12/2007 con la quale il Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, comunica che l'area oggetto della domanda di concessione è esclusa dal perimetro del Parco;

**VISTA** la nota prot. n. 141127 del 21/07/2009 con la quale l' Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio dichiara che l'area demaniale oggetto dell'istanza di concessione ricade solo in parte nel S.I.C. cod. IT6030010 "Lago di Bracciano" e che non è pertanto necessario assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Incidenza;

**VISTA** la nota prot. n. 169429 del 19/07/2010 con la quale l' Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio specifica che dell'insediamento oggetto della domanda di concessione *“solo la parte (palafitta) che ricade nello specchio acqueo lacuale ricade nel S.I.C”*;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 77728/2S/06 del 11/05/2007 l'Ufficio Istruttore ha richiesto un parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici al Comune di Bracciano (RM);

**CONSIDERATO** che con nota prot. 151948/2S/06 del 06/09/2007 l'Ufficio Istruttore ha sollecitato al Comune di Bracciano (Rm) l'espressione del parere, già richiesto, di compatibilità con gli strumento urbanistici;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 109320/2S/06 del 11/06/2009 l'Ufficio Istruttore ha inviato ulteriore sollecito al Comune di Bracciano (Rm) per l'espressione di un parere di compatibilità con gli strumento urbanistici;

**VISTA** la nota prot. n. 42558 del 02/11/2010 con la quale il Comune di Bracciano (Rm) comunica in merito alla richiesta di cui alla nota prot. 109320/2S/06 del 11/06/2009 che *“Lo Sportello Unico per l'Edilizia ritiene che la concessione del tratto di arenile è compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti e con i vincoli gravanti sull'area e pertanto si esprime parere favorevole alla concessione del tratto di arenile”* ed inoltre che successivamente all'approvazione del P.U.A. - che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 31/12/2010 - visto che l'istanza in esame ricade al suo interno, dovranno essere rispettati i criteri ben precisi in esso stabiliti per l'assegnazione della suddetta area.

**VISTO** lo schema di disciplinare di concessione, il quale prevede le condizioni e clausole che regolano la concessione medesima;

## **DETERMINA**

**In conformità alle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale:**

- 1.** di rilasciare, alle condizioni e ai termini stabiliti nell'allegato schema di disciplinare, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per anni 19 – [dicansi diciannove], con decorrenza dal 01/01/2011 e termine il 31/12/2029, in favore di Genevieve Kitmacher, residente in Via della Ettore Latini, 26 - 00062 BRACCIANO (RM) – codice fiscale KTM GVV 41A62 Z110V, (nel seguito “Concessionario”) la concessione ad occupare porzione di arenile demaniale del lago di Bracciano, della superficie complessiva di mq. 410 circa, ubicata nel Comune di Bracciano (RM) e distinta al Catasto Terreni con la particella I/p del foglio 21;
- 2.** che il bene demaniale è assentito in concessione esclusivamente per attività di ristorazione e spiaggia attrezzata, secondo quanto meglio descritto nella documentazione

tecnico-relazionale-progettuale dell'istanza di cui al procedimento EQ-654 depositata agli atti della Regione Lazio;

**3.** di fissare a norma della D.G.R. 462/2010, l'importo del canone relativo al primo anno di durata della concessione, nella misura di € 5740,00 (diconsi euro cinquemilasettecentoquaranta/00);

**4.** di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**5.** che gli obblighi e le condizioni contenute nel disciplinare di concessione di cui al punto 4., potranno essere in qualunque momento modificate, limitate o sospese o revocate - ad insindacabile giudizio della Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli articoli 23 e 25 del R.R. del 15/12/2004 n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento;

**6.** che la presente non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti che comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente;

**7.** di prevedere che in caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione e fino alla sua scadenza, la Concedente provveda automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso

**8.** di prevedere che il Concessionario presti, per se e per i suoi aventi causa, impegno a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere previste con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio  
Dott. Luca Fegatelli

# REGIONE LAZIO

Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile

## DIPARTIMENTO ISITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente

## SCHEMA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

La Regione Lazio, (nel seguito: «Concedente»), codice fiscale n.

80143490581, rappresentata per la carica dal

.....

..... nato a .....il ...../...../....., cod.

fisc. ....;

e

Genevieve Kitmacher, (nel seguito: «Concessionario»), nata a Lezignan

(Francia) il 22/01/1941 e residente in via Ettore Latini, 26 – 00062

BRACCIANO (RM) – codice fiscale: KTM GVV 41A62 Z110V

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. I

#### (Oggetto della concessione)

**I.1.** Il presente atto prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico di concessione, tra la Concedente ed il Concessionario, ad occupare porzione di arenile demaniale di complessivi mq. 410,00 circa, prospiciente i numeri civici 43, 43A e 45 del Lungolago G. Argenti, in Comune di Bracciano (RM), distinta al Catasto Terreni al foglio 21 con la particella I/p (tratto prospiciente la particella 36 del foglio 20);

La consistenza, l'identificazione e l'ubicazione del bene sono meglio descritti dagli elaborati tecnico-relazionali-progettuali a firma del Geometra Ermanno

Porfidia iscritto al n. 5802 del Collegio provinciale dei Geometri di Roma, allegati a corredo della domanda a cui è stato attribuito il numero di procedimento amministrativo EQ-654, ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 3/2004 e ss.mm.ii., e depositati agli atti della Concedente.

**1.2.** Gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare di concessione possono essere in qualunque momento modificati, limitate o sospese o revocate - ad insindacabile giudizio dalla Regione Lazio e con semplice provvedimento del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio - in relazione a sopravvenute esigenze idrauliche o di pubblico generale interesse, a norma degli artt. 23 e 25 del regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3, senza che, in conseguenza di tale fatto, il Concessionario possa pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

**1.3.** Il presente disciplinare non costituisce titolo alcuno, od autorizzazione di sorta, alla esecuzione di opere, manufatti od impianti o quant'altro che comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi e per la cui realizzazione si rende comunque necessario acquisire l'assenso di tutti i competenti Organi a ciò preposti dalla normativa vigente.

**1.4.** L'esercizio della concessione, regolato dal presente disciplinare, è esclusivamente e strettamente connesso al soddisfacimento di esigenze di impiego dell'area demaniale assentita, poiché nella conduzione del bene è di superiore e prevalente interesse il buon regime delle acque a salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

**1.6.** Il Concessionario è tenuto, per se e per i suoi aventi causa, a rimuovere in suo danno, a semplice richiesta scritta della Concedente ed entro il termine allo scopo assegnato, tutte le opere autorizzate con la presente concessione laddove le stesse dovessero contrastare con sopravvenute necessità connesse alla sicurezza idraulica od al pubblico generale interesse.

**1.7.** E' ad esclusivo carico del Concessionario la eventuale perdita totale o parziale di quanto, anche di terzi, venga ad impegnare, pur se in via temporanea e non definitiva, l'area assentita in concessione o delle opere realizzate per permetterne l'utilizzo.

## **Art. 2**

### **(Utilizzo del bene)**

**2.1.** Il bene demaniale e assentito in concessione esclusivamente per attività di ristorazione e stabilimento balneare, secondo quanto meglio descritto e specificato nella documentazione tecnico – relazionale-progettuale allegata a corredo delle istanze di cui al procedimento EQ-654, depositata agli atti della Regione Lazio.

**2.2** Qualunque mutamento della destinazione d'uso del bene deve essere previamente autorizzato dal Concedente, a pena di revoca della concessione.

**2.3** Il presente atto non esime il Concessionario dal munirsi dei permessi, delle licenze, dei nullaosta, delle concessioni e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata previsti dalla normativa vigente ai fini dello svolgimento dell'attività per la quale è assentita la concessione.

## **Art. 3**

### **(Durata della concessione)**

**3.1** La durata della concessione è stabilita in anni 19 – [diconsi diciannove]  
con decorrenza 01/01/2011 e termine 31/12/2029.

**3.2** Resta in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3.

**Art. 4**

**(Canone di concessione)**

**4.1** Il canone di concessione relativo al primo anno di durata della concessione è stabilito nella misura di € 5740,00 (diconsi euro cinquemilasettecentoquaranta/00) salvo conguaglio da determinare in relazione all'effettiva constatazione dello stato dei luoghi, come da prospetto seguente:

=====  
=

**Prospetto di calcolo del canone annuo ai sensi D.G.R. 462/2010**

Il Canone annuo (Ca) ai sensi art. 1 della D.G.R. n. 462/2010, è dato dalla formula:  $Ca = Q1 + Q2 = Q1.3 + Q2.1$

dati: Superficie totale = mq 410,00 di cui:

mq 280,00 = Superficie arenile di spiaggia lacuale

mq 130,00 = Superficie occupata da palafitta in legno

- Quota per l'arenile( Art.4 cod.Q1.3)

$Va \times 0,04 \times mq \text{ area concessa non rivestita artificialmente} =$

$(Va = € 25,00) \times 0,04 \times mq. 280,00 = € 280,00$

- Palafitta in legno( Art.5 cod.Q2.1) : Trattandosi di opera pertinenziale ad immobile adibito a ristorante ("La Tramontana") in esercizio sul retrostante Lungolago, il cui valore Vf dedotto dalla banca dati OMI in relazione alla tipologia

ed alla zona (codice E1) è pari ad €/mq. 2100 ÷ 2700, si individua quale congruo, in relazione alle particolari caratteristiche oggettive della struttura (palafitta in legno) ed al suo stato di conservazione e manutenzione, un valore Vf pari ad 1/3 di tale importo e pertanto:

$$V_f \times C_d (\text{comm.le} = 0.06) \times \text{mq. } 130 = \text{€/mq. } 2100 : 3 \times 0.06 \times \text{mq. } 130 = \text{€ } 5460,00$$

$$\text{da cui: } \mathbf{Ca} = \text{€ } 280,00 + \text{€ } 5460,00 = \mathbf{\text{€ } 5740,00}$$

Pertanto, il canone da corrispondere per il primo anno di durata della concessione è pari ad **€ 5740,00** (da considerare quale importo base per ogni futura determinazione e/o aggiornamento).

=====

=

**4.2.** L'importo del canone di concessione è rivalutato annualmente dalla Concedente, per gli anni successivi al primo e di anno in anno, nella misura del 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT "FOI", riferito all'anno precedente e/o in relazione ad eventuali sopravvenute esigenze, ed è comunicato al Concessionario in tempo utile per provvedere al versamento entro i termini previsti all'art. 5.

**4.3.** In caso di qualsiasi modifica o variazione in merito alle leggi e normative relative ai criteri di determinazione dei canoni di concessione, nel corso della durata pluriennale della concessione in parola e fino alla sua scadenza, la Concedente provvede automaticamente al conseguente adeguamento alle sopravvenute disposizioni, dandone tempestiva comunicazione al Concessionario per l'eventuale esercizio del diritto al recesso.

#### **Art. 5**

**(Termini e modalità di versamento. Omesso o ritardato pagamento)**

**5.1.** Il canone di concessione relativo al primo anno deve essere corrisposto anticipatamente dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza della concessione.

**5.2.** Il canone di concessione relativo agli anni successivi al primo deve essere corrisposto dal Concessionario, in un'unica soluzione, entro la data di decorrenza di ciascun anno e fino alla scadenza.

**5.3.** Tutti gli importi devono essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio - Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" - codice ABI 7601 - CAB 03200, - CODICE IBAN IT10J0760103200000051695377, indicando come causale "CANONE DEMANIALE EQ- 654 relativo anno .....".

**5.4.** L'omesso pagamento del canone comporta la revoca della concessione e l'escussione della garanzia di cui all'articolo 6, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa nei confronti del Concedente.

**5.5.** In caso di ritardato pagamento, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura di legge.

## **Art. 6**

### **(Garanzie)**

**6.1.** A garanzia del pagamento dei canoni di concessione e degli altri obblighi derivanti dal titolo concessorio, il Concessionario si impegna a costituire in favore del Concedente, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto e con decorrenza immediata, una fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario Istituto di credito, per un importo pari a tre annualità del canone stabilito all'articolo 4.1, escutibile a prima semplice

richiesta scritta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 c.c.).

**6.2.** La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rivalutazione automatica del relativo importo nella misura stabilita all'articolo 4.2 e dovrà contenere la clausola di proroga automatica per l'intera durata della concessione.

**6.3.** L'inosservanza delle previsioni contenute nei due commi precedenti comporta la revoca della concessione.

**6.4.** La fideiussione bancaria o assicurativa sarà svincolata dal Concedente alla scadenza della concessione e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo rilascio del bene demaniale da parte del Concessionario.

## **Art. 7**

### **(Consegna del bene)**

**7.1.** Il Concedente provvede alla consegna al Concessionario del bene demaniale assentito, nelle modalità e tempi previsti all'art. 17 del Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 ed in ogni caso subordinatamente alla effettiva costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 6.

## **Art. 8**

### **(Obblighi del Concessionario)**

**8.1.** Il Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, si obbliga, a pena di revoca della concessione:

.1 a provvedere alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e alla pulizia del bene demaniale assentito in concessione;

.2 a non porre in essere alcuna attività in contrasto con la destinazione

del bene demaniale assentito in concessione, come specificata all'articolo 2;

**.3** ad osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcuna attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza pubblica;

**.4** a non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio delle attività nelle aree in concessione limitrofe, restando unica responsabile di qualunque atto o fatto che ad esse possa arrecare danno;

**.5** al puntuale rispetto del divieto assoluto di immettere direttamente nel lago le acque provenienti dai servizi dell'area assentita in concessione, salvo specifica autorizzazione della Concedente e per quest'ultima dell'A.R.D.I.S., sulla base di un progetto, che per quanto riguarda gli scarichi delle acque nere, dovrà essere redatto in base alle vigenti norme ed approvato dall'Autorità Sanitaria competente;

**.6** a prendere atto che gli attingimenti d'acqua ed i relativi impianti devono essere autorizzati con separata procedura ai sensi del T.U. sulle Acque ed Impianti Elettrici dell'11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, per quanto di competenza della Regione Lazio;

**.7** a mantenere il carattere di provvisorietà di tutte le opere presenti sulla superficie assentita in concessione e a prender atto che ogni eventuale variante, sia in corso d'opera che successiva, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.D.I.S.;

**.8** a prendere atto che l'esecuzione di qualunque opera in contrasto con

le norme sulla tutela delle pertinenze idrauliche - fluviali definite con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, o comunque non autorizzate dalla Concedente, o per quest'ultima dall'A.R.D.I.S., dà luogo alla verbalizzazione dei fatti contestati ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria e che l'accertamento dei predetti fatti può comportare l'avvio del procedimento di revoca della concessione;

**.9** a prendere atto che tutte le opere ed attività che per quanto compatibili con le norme di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, risultassero non autorizzate nell'ambito della competenza di altre Amministrazioni, saranno a queste ultime denunciate come abusive per i provvedimenti di rimozione e sgombero;

**.10** alla rimozione e sgombero, su semplice richiesta della Concedente, o per quest'ultima dell'A.R.D.I.S., di tutti i materiali di apporto naturale o artificiale che possano comunque determinare variazioni di quota delle acque del lago;

**.11** al taglio della vegetazione spontanea sulle aree assentite in concessione, che può essere effettuato solamente nel rispetto delle leggi e regolamenti che regolano la materia;

**.12** ad assumere le responsabilità civili e penali anche verso terzi, in ordine a danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esercizio della concessione, anche se dovuti ad eventi straordinari nella variazione di quota del livello del lago sempre possibili data la peculiarità dell'area concessa;

**.13** al termine della concessione, qualora non sia intervenuto provvedimento per il suo rinnovo, o in caso di revoca parziale o totale della

stessa, a demolire a propria cura e spese tutte le opere realizzate e all'allontanamento dei materiali di risulta;

**.14** a prender atto che nel caso di revoca della concessione, o di demolizione di opere in genere o di riduzione della superficie assentita in concessione, non potrà trarre ragioni o comunque pretendere alcun compenso od indennizzo di sorta, salvo il rimborso della quota parte di canone eventualmente corrisposta per il periodo relativo al mancato godimento.

**.15** ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al parere ai fini tecnici-idraulici, protocollo n. 2748 del 18/04/2006 dell'A.R.DI.S., che dichiara di ben conoscere ed incondizionatamente accettare.

**.16** a prender atto che il parere ai fini tecnici-idraulici dell'A.R.DI.S., espresso in qualità di Autorità idraulica è rilasciato ai soli fini della salvaguardia delle opere e pertinenze idrauliche e che, pertanto oltre che la concessione demaniale, prima di poter esercitare l'utilizzo previsto nel provvedimento concessorio, deve acquisire anche tutte le altre autorizzazioni, pareri o assensi previsti dalla normativa vigente per la conduzione del bene stesso;

**.17** a prender atto che il personale dell'A.R.DI.S. espletante funzioni di Polizia Idraulica – Fluviale, vigilerà sul puntuale rispetto delle disposizioni impartite e delle prescrizioni di cui alle note citate al precedente punto 15.;

**.18**a prender atto che ogni qualvolta necessario o ne sia richiesto ed in qualunque ora del giorno e della notte, il personale idraulico dipendente dell'A.R.DI.S., per l'esercizio delle proprie funzioni, ed i funzionari incaricati dell'Ufficio Istruttore e/o degli organi regionali preposti all'attività di vigilanza

e di controllo sul demanio idrico, hanno libero accesso ai beni assentiti in concessione;

.19 ad adeguatamente disporre le aree in concessione, in modo da garantirne le necessarie condizioni di sicurezza per l'incolumità dei suoi fruitori;

.20 a non alterare in qualunque maniera in modo assoluto lo stato, la forma, le dimensioni, la consistenza e la convenienza all'uso, cui sono destinati gli arenili e loro accessori, le sponde lacuali, i manufatti e qualunque opera presente nel bacino lacuale;

.21 all'impegno all'immediato ripristino a propria cura e spese e secondo le direttive della Concedente, e per quest'ultima dell'A.R.DI.S., degli eventuali danni arrecati alle opere idrauliche ed alle relative pertinenze;

## **Art. 9**

### **(Interventi, Materiali e Impianti)**

9.1. Qualora il Concessionario programmi di effettuare interventi di qualsiasi natura nell'area demaniale e/o di utilizzare materiali e attrezzature nonché installare impianti tecnologici, fermo restando gli eventuali pareri, nulla-osta e autorizzazioni da acquisire dagli Enti competenti, questi preferibilmente dovranno essere orientati all'eco-sostenibilità, mediante l'impiego di:

- legname e/o materiale legnoso aventi la certificazione della gestione forestale sostenibile (Forest Stewardship Certification (F.S.C.), oppure, Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (P.E.F.C.);
- materiali di costruzione aventi la certificazione di eco-compatibilità e/o di eco-sostenibilità;
- materiali di consumo riciclabili;

- materiali di consumo finalizzati al risparmio energetico;
- impianti di produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili (solare, termico ecc) realizzati con tecniche innovative e a basso impatto ambientale, mirati alla riduzione dei consumi e alle emissioni di carbonio.

Qualora sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è preferibile che il Concessionario si orienti all'utilizzo di prodotti biologici provenienti dal mercato di zona, in modo tale da promuovere lo sviluppo agricolo di tipo ambientale.

Nella scelta per la fornitura di energia elettrica, è auspicabile che il Concessionario preveda di orientarsi a favore di gestori che utilizzano, anche percentualmente, fonti rinnovabili.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia attivato nel territorio di competenza, la raccolta differenziata dei rifiuti, il Concessionario deve provvedere ad organizzare funzionalmente, nell'area demaniale, l'istallazione degli appositi contenitori.

## **Art. 10**

### **(Manleva)**

**10.1.** Il Concessionario si obbliga incondizionatamente a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsiasi responsabilità per tutti i danni, a persone o cose, che possano comunque derivare dall'utilizzo del bene demaniale assentito in concessione.

## **Art. 11**

### **(Restituzione del bene)**

**11.1.** Alla data di scadenza della concessione, e se non sia nel frattempo intervenuto il provvedimento di suo rinnovo, il Concessionario, dovrà

lasciare l'area concessa libera da persone e cose, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi. In difetto, quest'ultima è attuata dal Concedente a spese e in danno del Concessionario.

## **Art. 12**

### **(Antimafia)**

**12.1.** Qualora da probante documentazione rilasciata dagli Organi a ciò preposti in data successiva alla stipula del presente disciplinare, emergano a carico del Concessionario, per se e per i suoi aventi causa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art.10 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, la concessione è risolta di diritto.

## **Art. 13**

### **(Registrazione e Foro competente)**

**13.1.** La registrazione del presente atto di concessione è a cura della Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii..

**13.2.** Le spese inerenti l'imposta di bollo e registrazione e conseguenti sono a carico del Concessionario.

**13.3.** Il Foro competente è quello di Roma.

## **Art. 13.**

### **(Domiciliazione)**

Ai fini del presente atto, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Il ..... per la carica, presso la sede della Regione Lazio, in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7.
- Genevieve Kitmacher, presso la propria residenza in via Ettore Latini, 26 - 00062 Bracciano (RM).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs  
196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici  
e sistemi telematici solo per i fini connessi all'atto di concessione, dipendenti  
formalità ed effetti fiscali connessi.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, li .../ ...../ .....

Per il Concedente

Per il Concessionario